



2. ART. 3 CRC: IL SUPERIORE INTERESSE DELLA PERSONA DI MINORE ETÀ



16. Il Comitato ONU raccomanda all'Italia di:

- (a) rafforzare il proprio impegno per garantire che il principio del superiore interesse di ogni minore sia adeguatamente integrato, coerentemente interpretato e applicato in tutte le Regioni del Paese e in tutti i procedimenti e le decisioni legislative, amministrative e giudiziarie così come in tutte le politiche, i programmi e i progetti che siano rilevanti e che abbiano un impatto sui minorenni, in particolare quelli non accompagnati o separati;
- (b) sviluppare procedure e criteri che siano di indirizzo per tutti i professionisti competenti nel determinare in ogni ambito quale sia il superiore interesse del minore e nel dare a esso il dovuto peso come considerazione prioritaria, in particolare in relazione ai minorenni non accompagnati o separati, arrivati nello Stato parte;
- (c) diffondere presso i professionisti che lavorano con e per i minorenni e tra il pubblico in generale, in particolare tra gli stessi minorenni in un modo a essi adatto, il Commento generale n. 14 (2013) del Comitato, sul diritto di questi ultimi a che il proprio superiore interesse sia tenuto in primaria considerazione.

CRC/C/ITA/CO/5-6, punto 16

Il criterio del *best interest of the child* - affidato per natura e dalla norma alla modalità dinamica della giurisprudenza in cui deve esprimersi e prendere forma e alle multiformi espressioni di bisogno o risorsa che se ne traggono, a seguito di osservazione, dalla vita e dalla società - è anello di congiunzione tra i diritti riconosciuti dalla CRC, ed è poi richiamato nelle sue varie disposizioni²¹, nonché nella Carta di Nizza²² e nella Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori²³, spesso agevolato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Molteplici gli ambiti di applicazione, già affrontati nei precedenti Rap-

porti CRC.

Meritevole di attenzione - e argomento *divisivo* - in tema di genitorialità e di diritto all'identità delle persone di età minore, è la **proposta di Regolamento del Consiglio europeo relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione** e alla creazione di un certificato europeo di filiazione, in data 7 dicembre 2022. Nel "contesto della proposta" si legge che "si prefigge l'obiettivo di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali e degli altri diritti dei figli in situazioni transfrontaliere, compresi il diritto all'identità, alla non discriminazione alla vita privata e alla vita familiare, i diritti di successione e il diritto agli alimenti in un altro Stato membro, considerando preminente l'interesse superiore del minore. In linea con questo obiettivo, le conclusioni del Consiglio relative alla Strategia dell'UE sui diritti dei minori sottolineano che i diritti dei minori sono universali, che ogni minore gode degli stessi diritti senza discriminazioni di alcun tipo e che l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente in tutte le azioni relative ai minori, siano esse intraprese da autorità pubbliche o da istituzioni private"²⁴.

In ambito giurisprudenziale nazionale la pronuncia della Suprema Corte, Sezioni Unite Civili, n. 38162 del 30 dicembre 2022²⁵, ha rilevato la contrarietà all'ordine pubblico del riconoscimento del provvedimento straniero che attesta il rapporto di filiazione con il "genitore d'intenzione" di un bambino nato da maternità surrogata, osservando come la nota sentenza 33/2021 della Corte Costituzionale non abbia determinato alcun vuoto normativo. Secondo la lettura offerta dalle Sezioni Unite, la Corte Costituzionale, pur rimettendo al circuito degli organi attraverso i quali si esprime la sovranità popolare il "difficile bilanciamento" tra la legittima finalità di disincentivare il ricorso alla surrogazione di maternità e l'imprescindibile necessità di assicurare il rispetto dei diritti dei minorenni, ha prefigurato un procedimento adottivo caratterizzato da una maggiore speditezza, dalla parificazione degli

²¹ CRC, artt. 9 (separazione dai genitori); 10 (riunificazione familiare); 18 (responsabilità genitoriale); 20 (privazione dell'ambiente familiare e misure di protezione alternativa); 21 (adozione).

²² Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

²³ Convenzione di Strasburgo per l'esercizio dei diritti dei minori, Strasburgo 25 gennaio 1996 e ratificata con Legge 77/2003.

²⁴ Si veda <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0695&from=EN>

²⁵ Si veda https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/38162_12_2022_no-index.pdf



effetti a quelli dell'adozione legittimante e dall'abbandono dell'assenso condizionante del genitore biologico dell'adottando, reputando non del tutto adeguata ai principi costituzionali e sovranazionali l'adozione in casi particolari di cui all'art. 44 della Legge 184/1983, che "costituisce una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa, ma ancora non del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali".

Per quanto si tratti di questioni assai delicate non può non osservarsi come in consimili situazioni il principio del *best interest of the child* rischi di diventare una formula del tutto astratta in cui la protezione del minore è in concreto separata dai diritti che dal rapporto di filiazione pienamente conseguono.

A parere della Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza - a maggior ragione in un'epoca nella quale è aumentata la circolazione dei cittadini europei all'interno dell'Europa - la proposta di Regolamento europeo risponde e rispetta il perimetro garantito dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in quanto esso "non si occupa di diritto di famiglia interno, che resta di esclusiva competenza dello Stato italiano. Si preoccupa, invece, di chiarire gli aspetti relativi a quali norme applicare per l'accertamento e il riconoscimento della filiazione sul piano transnazionale [...]. Questo certificato non agevola, come qualcuno teme, il ricorso alla pratica della maternità surrogata. Infatti, esso non comporta un riconoscimento automatico della paternità o della maternità, un automatismo che nel nostro ordinamento è impedito dalla contrarietà all'ordine pubblico"²⁶. Si tratta di tematiche di impatto sociale oltre che giuridico, in considerazione delle continue trasformazioni che da sempre coinvolgono le relazioni familiari.

Pertanto, il Gruppo CRC raccomanda:

1. Al **Governo** e al **Parlamento** di promuovere riforme organiche dei diritti delle persone di minore età sistematizzando il criterio di *the best interest of the child*, con particolare riferimento alle prassi applicative e interpretative delle norme e all'attenzione al caso concreto;
2. A **tutte le autorità nazionali e territoriali** di considerare sempre, in tutte le decisioni relative alle persone di età minore, il criterio del loro preminente interesse con riferimento alla situazione concreta del minore o della categoria dei minorenni cui si riferiscono, anche coinvolgendoli e rendendoli partecipi delle decisioni.

²⁶ Si veda <https://www.garanteinfanzia.org/certificato-europeo-di-filiazione-garlati-e-uno-strumento-la-tutela-dei-diritti-dei-minorenni-0>